

(N. 688)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 26 ottobre 1949 (V. Stampato N. 520-3)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 OTTOBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 4. — Il terzo comma è soppresso.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 ».

« È ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di Clinica ostetrica e gineco-

logica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente ».

Art. 5. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto ministeriale, all'ideoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa corrispondente, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

Art. 9. — Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di docente incaricato e di assistente ».

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini della applicazione del precedente articolo 6 ».

Art. 11. — Fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio ».

Art. 13-bis (nuovo). — « In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente articolo 2,

è consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati, mediante regolare convenzione tra questi e le Università o gli Istituti di istruzione universitaria, da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari. Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato ».

Art. 13-ter (nuovo). — Gli assistenti di cui all'articolo 135 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere nominati in aggiunta a quelli ordinari, purchè in numero complessivamente non superiore al 25 per cento dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università ».

Art. 14. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 ».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari ».

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

« I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con or-

dinamismo autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria ».

Art. 19. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di levatrice; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale ».

Art. 21. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia ».

Art. 21-bis (nuovo). — « All'atto della nomina di cui all'articolo 21 il tecnico è assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è segnato al grado 12° con la qualifica di tecnico di IIIª classe.

« Dopo quattro anni di permanenza in tale grado, è promosso, con la qualifica di tecnico di IIª classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di Iª classe.

« Il tecnico di Iª classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9°, con la qualifica di tecnico principale.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia.

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anzichè per il grado 13°, con la qualifica di infermiere o di ostetriche di IIIª classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente ».

Art. 22-bis (nuovo). — « Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

Art. 23. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° ».

Art. 25. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella D, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro ».

Art. 26-bis (nuovo). — « Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente im-

redito, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

Art. 28. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 28-bis (nuovo). — «Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati del Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato articolo 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti incaricati in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente incaricato dall'anno accademico 1945-46 ».

Art. 28-ter (nuovo). — «Per l'ammissione ai concorsi a posti di tecnico, che saranno banditi a norma del precedente articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si prescinde dal titolo di studio e dal limite di età nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio non di ruolo, a qualsiasi titolo, presso le Università, per almeno due anni alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ».

Art. 28-quater (nuovo). — «I limiti di età di cui al precedente articolo 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e 7 settembre 1944, n. 264.

«Gli assistenti di cui al precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della ces-

sazione del servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi.

«Il decennio di servizio di cui al precedente articolo 8 è elevato, altresì, di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

Art. 29. — Sono aggiunti i seguenti commi:

«La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

«Gli attuali aiuti volontari conservano, *ad personam*, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente articolo 15 ».

Art. 30. — È sostituito dal seguente:

«I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto n. 1200 del 1947.

«Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

Art. 31. — È sostituito dal seguente:

«Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, n. 1227, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle *BeC*, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è ricono-

sciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21-*bis*.

«Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la scuola di ostetricia di Venezia, nonché nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, o rivesta la qualifica di effettivo».

Art. 32. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio».

Art. 35-bis (nuovo). - «Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

«Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni».

Art. 35-ter (nuovo). - «Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposi-

zioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

«I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'articolo 35-*bis*».

Art. 2.

Gli assistenti straordinari sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su parere conforme del professore ufficiale della materia e del rettore della Università.

Le retribuzioni degli assistenti nominati in base alla disposizione del primo comma graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 4.

In relazione alla soppressione del terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario che siano stati indetti dopo il 1° luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio.

* * *

Alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono apportate le seguenti modificazioni:

TABELLA A.

Tabella organica del personale assistente.

(Gruppo A)

Grado 8°	} Numero dei posti 2970 (a)
« 9°	
« 10°	

(a) di cui non oltre 90 lettori.

TABELLA B.

Tabella organica del personale tecnico.

(Gruppo C)

Grado 9°	} Numero dei posti 1195 (b)
» 10°	
» 11°	
» 12°	
» 13°	

(b) compresi 380 infermieri e 61 ostetriche.

TABELLA C.

Tabella organica del personale subalterno.

Numero dei posti 2792.

La tabella D è soppressa.

La tabella E diviene tabella D.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.